



**COMUNE DI MOZZANICA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

ORIGINALE

Codice ente 10146

DELIBERAZIONE N. 35

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **21.50** in modalità videoconferenza, secondo le prescrizioni emanate dal Sindaco con decreto n. 13/20 del 11 agosto 2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All' appello risultano:

TASSI BRUNO	SINDACO	Presente
COLPANI FEDERICA	VICE SINDACO	Presente
GUENNE AWA	ASSESSORE	Presente
BIANCHI ANDREA OMAR	ASSESSORE	Presente
DEL BENE EMANUELE	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Brando che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tassi Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- l'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27/12/2019 n. 160, che istituisce a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 74 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/11/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito nella Legge 17/7/2020 n. 77, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2021, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;

### RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2020, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/11/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023;
- la propria deliberazione n. 113 del 5/12/2020 di approvazione tariffe, imposte e tasse 2021-2023 nella quale venivano riportate le tariffe ex ICP e diritti pubbliche affissioni nonché ex TOSAP nelle more dell'introduzione del Canone di cui alla Legge 160/2019;

### PREMESSO CHE:

- le norme di legge ed il regolamento, richiamati in premessa, disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "*Canone Unico Patrimoniale*"), che dal 1° gennaio 2021 assorbe i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- la fonte di regolazione primaria, all'art. 1, comma 817 della Legge 27/12/2019 n. 160, stabilisce che "*il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*";
- ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2021 di istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e occupazione aree pubbliche destinate a mercati e di contestuale approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione del c.d. "*Canone Unico Patrimoniale*" con particolare riferimento alle disposizioni che definiscono le modalità di determinazione del canone in base alla zona e categorie;

**VISTO** lo schema del piano tariffario composto da n. 2 allegati che, per ciascuna tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento approvato con il Regolamento comunale per le singole categorie territoriali e il coefficiente definito con il presente provvedimento in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario;

**CONSIDERATO** che, in attuazione del Regolamento Comunale del c.d. *Canone Unico Patrimoniale* si rende necessario istituire le tariffe per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valori simili alle fattispecie tariffarie in vigore sino al 31/12/2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

**PRESO ATTO** che, come disposto dall'art. 59 comma 4, in sede di prima applicazione è stabilito il **differimento** del termine di pagamento del canone alla data del **30 aprile 2021**;

**VISTA** inoltre la circolare 2/DF del 22/11/2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

1. Di istituire, come esplicitato in premessa, le tariffe per l'applicazione del c.d. "Canone Unico Patrimoniale", ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, come articolato negli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così denominati:
  - Allegato A – Tariffe standard canone unico e canone unico per esposizione pubblicitaria;
  - Allegato B – Tariffe occupazione canone unico e canone unico mercato settimanale;
2. Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021;
3. Di prendere atto che, in sede di prima applicazione, è disposto il differimento del termine di pagamento alla data del **30 aprile 2021**.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.**

Il Sindaco  
Tassi Bruno

Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Brando

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*